

ALLEGATO SUB A) ALLA
DELIBERA DI C.C. n. 40
DEL 25/09/14

**CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI**
(art. 30 d. lgs. 267/2000)

PREMESSO che:

- il legislatore, sia nazionale che regionale, ha da tempo esercitato un forte impulso per favorire la gestione associata di funzioni e servizi comunali, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché con la finalità di una progressiva razionalizzazione della spesa;
- il Comune di Thiene già gestisce in forma associata con altri Comuni due funzioni fondamentali tra quelle previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e cioè:
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale (attraverso il Consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino)
 - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (attraverso apposita convenzione ex art. 30 del d. lgs. 267/2000);
- la legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012 ha posto le basi per un riordino territoriale nell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali e nei provvedimenti attuativi ha individuato dimensioni territoriali ottimali sia per la programmazione che per la gestione di funzioni e servizi;
- tra i Comuni costituiti si è ritenuto opportuno attivare un processo di condivisione delle funzioni e dei servizi tramite specifica convenzione ex art. 30 D. Lgs 267/2000 della durata di 10 anni, salve eventuali modifiche ed integrazioni in recepimento alla sopravvenuta normativa in materia di servizi associati;



schema tipo di convenzione attuativa; successivamente, le Giunte comunali approveranno le convenzioni disciplinanti le modalità specifiche di gestione associata delle funzioni e/o dei servizi sulla falsariga dello schema tipo.

ART. 3 - COMUNE CAPOFILA

Il Comune capofila è il Comune di Thiene (VI), salvo quanto indicato all'art. 7.

ART. 4 – MODALITA' ATTUATIVE

Nella consapevolezza della necessità di disporre a regime di univoci criteri concernenti la gestione dei servizi e delle funzioni, la presente convenzione si attua mediante la progressiva costituzione di Uffici Unici affidati ciascuno ad un Responsabile individuato fra i dipendenti degli enti partecipanti. Spetta al Comune capofila procedere alla nomina dei responsabili degli uffici unici su designazione del Comitato Istituzionale e alla loro eventuale revoca e sostituzione.


Gli Uffici Unici rispondono al Comitato istituzionale e ai singoli Sindaci per quanto concerne i loro territori.

L'attivazione degli Uffici unici può riguardare anche solo una parte dei Comuni aderenti al presente atto e in tal caso è sufficiente l'accordo dei Comuni che intendono attivare quell'Ufficio unico con riserva per gli altri di aderirvi anche in tempi successivi.

Art. 5 – UFFICIO UNICO. ORGANIZZAZIONE.

L'ufficio unico è costituito dal personale dei Comuni aderenti applicato alla specifica funzione e/o servizio che si intende gestire in modo condiviso. Il personale è funzionalmente assegnato all'Ufficio Unico e può operare anche presso il Comune di appartenenza in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio Unico e dell'utenza, tenuto conto delle potenzialità degli strumenti informatici e delle tecnologie innovative disponibili. Per la funzione di anagrafe e stato civile è garantita la presenza di uno sportello per l'utenza presso ogni singolo Comune aderente.

In conseguenza dell'istituzione dei singoli Uffici Unici, ciascun Ente dovrà adeguare il proprio Regolamento degli Uffici e dei servizi per poter procedere allo svolgimento associato delle funzioni.



contenzioso o di rinuncia, di composizione bonaria, di negoziazione, di accesso agli atti, di tutela della privacy, di sicurezza delle banche dati, di sicurezza sul posto di lavoro, di accoglimento o rigetto di ricorsi, di risposta ai reclami e alle segnalazioni, ecc.) sono validi a termini di legge su tutto il territorio dei Comuni aderenti alla specifica convenzione e sono impegnativi per le parti interessate.

I responsabili degli Uffici Unici procedono alla valutazione della performance del personale loro assegnato, ai fini della corresponsione del compenso incentivante e di ogni altro compenso accessorio e ne trasmettono gli esiti ai Comuni dai quali dipendono per l'erogazione degli emolumenti relativi secondo i rispettivi contratti decentrati integrativi di lavoro.

I responsabili degli Uffici Unici o loro delegati possono accedere alle banche dati dei singoli Comuni aderenti, assumendo la veste che i rispettivi regolamenti sulla privacy determinano previa nomina di responsabile o incaricato del trattamento dati da parte del Comune capofila secondo il suo ordinamento.

Restano fermi gli atti di competenza del Sindaco che saranno adottati dai singoli Sindaci dei Comuni aderenti con il supporto degli uffici unici competenti.

ART. 7 - COMITATO ISTITUZIONALE PER I SERVIZI ASSOCIATI DEL THIENESE

Tutti i Sindaci dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione, o loro delegati, costituiscono il Comitato Istituzionale per i Servizi Associati del Thienese. Il Comitato Istituzionale è presieduto, a rotazione, da uno dei Sindaci con mandato di durata annuale, al quale spetta l'onere della convocazione dell'organismo. Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede del Comune di cui è Sindaco il Presidente.

Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione al Comitato Istituzionale.

Il Comitato svolge le funzioni di indirizzo e controllo indicate nella presente convenzione quadro e nelle convenzioni attuative; in particolare:

- nomina il Presidente del comitato;



Il Comitato Gestionale predispone le proposte dei testi dei regolamenti unificati, redige le convenzioni attuative della presente convenzione quadro e loro modifiche, propone procedure e procedimenti omogenei e relaziona al Comitato Istituzionale sull'andamento dei lavori degli Uffici Unici.

ART. 9 – SPESE

Nei limiti della spesa corrente storica sostenuta da ciascun comune per il medesimo servizio nell'anno precedente e salvo gli aumenti dovuti agli incrementi contrattuali in genere o dovuti per legge, tutte le spese dell'ufficio unico (personale, fiscali, assicurative, di contenzioso, per servizi a rete, di energia, per manutenzioni ordinarie, di cancelleria, per canoni e simili, per la gestione amministrativa e del personale, per la sostituzione di apparati strumentali di hardware/software e di innovazione in genere, per attrezzature, arredi e per allestimento di postazioni di lavoro, per oneri derivanti dalla contrattualistica in genere, per studi, consulenze, indagini, customer satisfaction, carte dei servizi, formazione del personale, ecc.), sono a carico dei Comuni partecipanti e vengono ripartite con modalità individuate dal Comitato Istituzionale.

In ogni caso, il costo degli Uffici Unici che emergerà a consuntivo, è a totale carico della gestione associata.

ART. 10 – CONTRIBUTI

Il Comune capofila è delegato sin d'ora e a nome degli Enti aderenti, a chiedere e ad acquisire contributi e/o sponsorizzazioni per l'attivazione e la gestione Uffici Unici e per lo svolgimento delle loro attività a favore di tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione, predisponendo con la collaborazione delle strutture via via coinvolte, istanze e progetti che saranno attuati d'intesa con il Comitato Istituzionale E' in ogni caso delegato a svolgere tutto quanto prescritto dalla legge al fine del buon andamento dell'Ufficio Unico. Nel caso di acquisizione di contributi di funzionamento essi saranno utilizzati per lo specifico Ufficio Unico. I contributi per investimenti sono di specifica competenza dei singoli Comuni per i quali sono stati richiesti e ottenuti.



modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere, previa proposta del Comitato istituzionale, apportate dai consigli dei comuni associati nelle forme previste dalla legge.

ART. 15 – IMPOSTE

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.